



COMUNE DI EMPOLI

LA SINDACA

ORDINANZA N. 306 DEL 25/05/2023

OGGETTO: LUDICOMIX EMPOLI 2023: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE, DALLE ORE 18:00 DEL 27/05/2023 ALLE ORE 01:00 DEL 28/05/2023.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali ed aggregative in programma nel territorio comunale è prevista, nei giorni 27 e 28 maggio 2023 compresi l'iniziativa denominata "Ludicomix Empoli 2023", organizzata dall'Associazione Ludicomix, dislocata nel centro cittadino ed in particolare l'evento si disloca in diversi punti focali della città: Piazza della Vittoria, Vicolo dei Frati, Parco Mariambini, Piazza Farinata degli Uberti, Palazzo delle Esposizioni, via L. Da Vinci, Museo del Vetro Via G. del Papa;
- il programma di tale manifestazione, così come pervenuto al Comune di Empoli in data 01/03/2023 prot. n. 15269, prevede lo svolgimento di numerose e diverse attività, fra cui la presenza di standisti commerciali, associazioni e artisti, suddivisi in aree tematiche, oltre a concerti, performance, esibizioni e sfilate, ed è pertanto prevista una notevole affluenza di persone, provenienti anche dai Comuni limitrofi;
- la manifestazione avrà inizio alle ore 09,30 del 27/05/2023 con proseguimento fino alle ore 23,30 del 28/05/2023;

Considerato in particolare che in data 27/05/2022 in piazza della Vittoria è in programma un evento musicale aperto al pubblico, fra le ore 18,00 e le ore 24,00;

Visto il Verbale della Commissione Eventi e Manifestazioni (Direttiva Ministero Interno 11001/1/110/(10) del 18/07/2018) del 16/05/2023 e ricevuto in data 23/05/2023, in cui viene chiesta l'emissione di una ordinanza di divieto vendita bicchieri, bottiglie o contenitori in vetro e lattine per il giorno 27/05/2023 dalle ore 18,00 fino alle ore 01,00 del 28/05/2023 nelle seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante (tutta l'area della Z.T.L. e A.P.);

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di

lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone e per la incolumità delle stesse;

Visto che nelle aree interessate dall'iniziativa operano attività di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute sussistenti le ragioni di pubblico interesse che impongono l'adozione di un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Considerato il Piano della Sicurezza presentato dagli organizzatori ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28-07-2017 e successiva modifica e integrazione n. 11001/1/110/(10) del 18-07-2018, acquisito al protocollo dell'Ente con protocollo n. 20244 del 20/03/2023 ed esaminato dalla Commissione Eventi e Manifestazioni;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 relativo a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;

- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;

- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- la nota prot. n. _____ del _____ con la quale il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, **DIVIETO ASSOLUTO** dalle ore 18:00 del 27/05/2023 alle ore 01:00 del 29/05/2023, nelle seguenti vie e piazze:

**piazza della Vittoria,
via del Giglio,
via Tinto da Battifolle,
via Carrucci,
via Curtatone e Montanara,
via Roma, via Paladini,
via Ridolfi,
via Giuseppe del Papa,
piazza Farinata degli Uberti,
piazza del Popolo,
via Salvagnoli,
via Socco Ferrante (tutta l'area della Z.T.L. e A.P.)**

a) ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine;

- è possibile, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio, di somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali;

- è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

b) a tutti gli operatori partecipanti all'evento, in tutta l'area interessata dalla manifestazione, è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta;

c) per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

La presente Ordinanza sarà notificata al Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Ludicomix, che, in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina presenti

all'interno del centro abitato del capoluogo e in tutta l'area interessata dalla manifestazione; ai fini della puntuale osservanza.

D I S P O N E

1. **l'esposizione** della presente ordinanza presso qualunque attività o esercizio autorizzato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e/o bevande, in modo ben visibile, al fine di integrare la conoscibilità dei cittadini,
2. **la trasmissione** della presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 18:00 del 27/05/2023 alle ore 01:00 del 29/05/2023, per quanto di rispettiva competenza:
 - al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
 - alle Associazioni di categoria;
 - alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni;
 - all'Associazione Ludicomix
3. sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

A V V E R T E

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

La Sindaca
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.